

Aut in 13 III YB XIV/1986/1000

(7)

DIRITTO E GIURISPRUDENZA 1986 VOL. 1.

— 192 —

YB XIV/1986/1000

scesse l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., potrebbero tutt'al più ritenersi costituiti tanti rapporti di lavoro quante sono le società beneficiarie e nei limiti delle prestazioni rese a ciascuna di esse, ma tale ipotesi è totalmente diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo del giudizio e basata sull'unicità del rapporto quale fonte della invocata solidarietà.

Né può riconoscersi fondata la pretesa dell'opponente all'ammissione del credito in regime di solidarietà nei confronti delle società del gruppo Lauro per aver svolto attività di lavoro in favore di tutte ed in virtù del collegamento esistente tra gli imprenditori.

Ha asserito invero il Mancini che in tale ipotesi dovrebbe essere considerato un unico rapporto di lavoro quello prestato per società collegate, realizzandosi una unità sostanziale tale da rendere irrilevante la distinta personalità, con la conseguente solidarietà nell'obbligazione di corrispondere la retribuzione al lavoratore.

Allo stato della normativa vigente, il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico e, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424, comma 1°, n. 10, 2624), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica la quale permane in capo alle singole società componenti.

Né può ravvisarsi una pur limitata

forma di soggettività o di centro di imputazione.

Ne discende che detto collegamento, in quanto fenomeno di mero fatto, non è di per sé idoneo a produrre la unificazione dei successivi rapporti intrattenuti da un dipendente con diverse società appartenenti allo stesso gruppo (cfr. Cass. 2 marzo 1983 n. 1567, e già Cass. 2 dicembre 1982 n. 6560 e 23 dicembre 1982 n. 7005).

Deve pertanto ritenersi che nella fattispecie ogni impresa del gruppo Lauro abbia conservato la propria individualità e sia rimasta esclusiva titolare dei rapporti di lavoro facenti capo all'impresa e che il dato di fatto del collegamento e quello della prestazione dell'attività lavorativa a favore anche di altre imprese del gruppo non abbiano unificato il rapporto di lavoro del Mancini nei confronti di più imprese del gruppo.

La prestazione, anche se richiesta in favore di altre imprese, deve essere considerata esplicita nell'ambito del rapporto con l'armatore Achille Lauro che, per aver assunto il Mancini e curato il suo inquadramento ai fini previdenziali, va considerato unico datore di lavoro.

Consegue il rigetto della opposizione allo stato passivo proposta dal Mancini.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. (Omissis).

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE VII: 22 FEBBRAIO 1985 N. 1522; PRES. FUSCO, EST. D'ERRICO; S.N.C. « ROCCO GIUSEPPE E FIGLI » (AVV. GAGLIARDI, CAMERA) C. FOSSANO SHIPPING COMPANY LTD. (AVV. PALMARI).

Sequestro conservativo - Revoca - Giudizio di convalida - Inammissibilità. Arbitrato - Clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilità ai sensi della convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Difetto di giurisdizione del giudice italiano.

*Se la revoca del sequestro conservativo è disposta non in conseguenza della prestazione di una cauzione, ma di una garanzia fideiussoria, la mancanza di un bene materiale, sul quale possano continuare a prodursi gli effetti*

Italy

della misura cautelare, determina l'inammissibilità della domanda di convalida (1).

La clausola compromissoria, che prevede il ricorso ad arbitri che pronuncino all'estero, è valida in virtù della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968, n. 62) e pertanto a essa consegue il difetto di giurisdizione del giudice italiano (2).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — sequestro conservativo della nave La S.n.c. « Rocco Giuseppe e Figli », « SHUN Mar » di bandiera cipriota, appartenente alla « Fossano Shipping Ltd », a garanzia di cospicui danni subiti in conseguenza dell'inesatto adem-

---

(1-2) Nel senso della prima massima, in dottrina, ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV<sup>a</sup>, Napoli 1964, p. 210; LEVONI, *Appendice di aggiornamento a SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile*, Milano 1969, p. 393, tutti sulla scia dell'opinione del REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano 1954, p. 80 s., secondo il quale — salva l'ipotesi della conversione dell'oggetto del sequestro — la revoca di cui all'art. 684 c.p.c. costituisce un vero e proprio ritiro del sequestro. La giurisprudenza, con riferimento all'ipotesi della sostituzione del bene sequestrato con un deposito cauzionale, viene comunemente affermata la necessità del giudizio di convalida anche in caso di revoca del provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 684 c.p.c.: cfr. Cass. 13 settembre 1983 n. 5545, in *Foro it. Rep.* 1983, voce "Sequestro conservativo", n. 41.

Il (diverso) problema della sorte del giudizio di convalida del sequestro quando esso sia stato revocato non per effetto della prestazione di una cauzione, ma in conseguenza di una fideiussione, per il quale non si rinvencono riscontri giurisprudenziali in sede di legittimità, risulta affrontato da qualche giudice di merito, che è pervenuto a conclusioni sostanzialmente non dissimili da quelle raggiunte nella sentenza sopra riportata. Secondo Trib. Savona 26 marzo 1981, in *Dir. maritt.*, 1981, p. 390, in caso di revoca del sequestro in conseguenza della garanzia fideiussoria, il giudizio di convalida deve essere estinto per effetto della rinuncia al sequestro; secondo Trib. Genova 12 aprile 1979, *ivi*, 1979, p. 585, invece, in tal caso non vi è più luogo a provvedere sul giudizio di convalida.

Conforme alla seconda massima, Cass. 20 dicembre 1983 n. 7497, in *Foro it. Rep.* 1983, voce "Arbitrato", n. 40; cfr. anche Trib. Napoli 20 novembre 1982, in *Dir. maritt.*, 1984, p. 337. Se la prevalenza della convenzione di New York sull'ordinamento interno (art. 824 c.p.c.) circa la possibilità di un arbitrato che si svolga all'estero appare comunemente riconosciuta, qualche problema può far sorgere la relativa clausola compromissoria. In relazione a essa si è precisato che: a) il requisito della forma scritta, previsto per la validità della clausola, è soddisfatto quando vi sia un contratto o compromesso sottoscritto dalle parti o anche soltanto uno scambio di lettere o di telegrammi (Cass. 30 luglio 1984, n. 4537, in *Foro it. Rep.* 1984, voce "Arbitrato", n. 34; Cass. 19 gennaio 1984, n. 465, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1984, p. 583; App. Bari 28 ottobre 1983, in *Riv. dir. intern.*, 1983, p. 943; App. Venezia 26 gennaio 1983, in *Dir. maritt.*, 1984, p. 326, con nota di LA CHINA, *Variazioni sul tema della clausola compromissoria stipulata a per relationem*); b) non è richiesta la specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (oltre a Cass. 30 luglio 1984 n. 4537 e 19 gennaio 1984 n. 465, già richiamate, cfr. Cass. 20 gennaio 1982 n. 563, in *Dir. maritt.*, 1983, p. 743; Cass. 17 marzo 1982 n. 1727, in *Foro it.*, 1983, I, 753). [G. OLIVIERI].

pimento di un contratto di noleggio stipulato al Pireo con la società « Transmediterranea Inc » in qualità di procuratrice della proprietaria-armatrice della nave suindicata.

Il sequestro, ritualmente eseguito, venne poi revocato con provvedimento del giugno 1981 sull'accordo delle parti, avendo la sequestrata prestato garanzia fideiussoria.

Con atto di citazione notificato il 18 giugno 1981 l'istante ha ora convenuto in giudizio la « Fossano » per la convalida del provvedimento cautelare e per il merito, precisando la serie di inadempimenti in cui sarebbe incorsa la noleggiante e quantificando i relativi danni nell'importo complessivo di L. 150.614.850. Costituitasi in giudizio la convenuta, dopo avere premesso che il contratto di noleggio non era stato stipulato dalla « Transmediterranea » in qualità di rappresentante della società proprietaria e che il credito oggetto della lite non comporta il privilegio sulla nave (unica ipotesi in cui il sequestro risulta consentito in danno del proprietario non debitore ai sensi del combinato disposto degli aa. 552 e 682 c.p.c. e 1769 c.c.), ha eccepito l'inammissibilità del sequestro medesimo e della domanda di convalida nonché (e ciò anche ai fini del giudizio di merito) il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta. Conseguentemente ha altresì denunciato la sopravvenuta inefficacia del decreto di sequestro ai sensi dell'a. 680 c.p.c. in dipendenza della nullità della citazione in quanto notificata attraverso due soggetti (il comandante della nave e l'agenzia « Tomasas » di Napoli) in realtà privi del potere di rappresentanza processuale, dato che quest'ultima è prevista soltanto nei riguardi del vettore e dell'armatore senza estendersi al proprietario in quanto (esclusivamente) tale.

In via subordinata, per quanto at-

tiene al giudizio di merito, la convenuta ha infine eccepito il difetto di giurisdizione in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di noleggio a favore di arbitri che pronuncino a Londra.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va premesso che la costituzione in giudizio della convenuta importa la sanatoria delle eccepite nullità riguardanti la notifica dell'atto di citazione.

Per quanto attiene alla convalida del sequestro va osservato che parte della dottrina ritiene cessata la materia del contendere se nelle more del giudizio il provvedimento venga revocato, ai sensi dell'a. 684 c.p.c., previa prestazione di cauzione da parte del debitore. In giurisprudenza invece risulta consolidato l'indirizzo opposto secondo il quale, realizzandosi nell'ipotesi in esame una sostanziale conversione del sequestro, permane la necessità della relativa convalida. Nella specie tuttavia la revoca del sequestro è avvenuta, come si è detto, sul presupposto della prestazione non di una cauzione bensì di una garanzia fideiussoria — peraltro accettata dalla sequestrante — ed è evidente che il fenomeno della conversione, ipotizzabile nel primo caso, si presenta del tutto inconcepibile nel secondo per la mancanza attuale di un bene materiale sul quale possano (continuare a) prodursi gli effetti della misura cautelare e, segnatamente, quello previsto dall'a. 686 c.p.c. In tale situazione è quindi indiscutibile che il giudizio di convalida non ha alcun oggetto e alcuna ragion di essere e la relativa domanda deve essere dichiarata addirittura inammissibile in quanto il provvedimento di revoca è intervenuto prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non nel corso del medesimo (nel qual caso si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione della materia del contendere).

In relazione al giudizio di merito va

accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione, non contestandosi da parte dell'attrice (la quale ha anzi confermato la pendenza del procedimento arbitrale all'estero) l'esistenza e la validità della clausola compromissoria. Né potrebbe invocarsi nella specie il principio della inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana stabilito dall'art. 2 c.p.c. poiché è incontrovertito che tale deroga è consentita dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958 ratificata sia dall'Italia che dalla Grecia e la giurisprudenza, in presen-

za di tali condizioni, ritiene la clausola perfettamente valida (cfr. Cass. 6 giugno 1955 n. 1741).

Deve infine essere ordinata la restituzione all'attrice della cauzione a suo tempo prestata in ottemperanza al provvedimento di sequestro.

La convenuta non ha chiesto la condanna dell'attrice alle spese ma essa deve essere pronunciata d'ufficio poiché, come ha ripetutamente affermato il S.C., costituisce un effetto automatico della soccombenza in giudizio. (Omissis).

I

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I: 6 DICEMBRE 1984 N. 6425; PRES. SANDULLI, EST. PANNELLA, P.M. GROSSI, E.N.E.L. (AVV. GUERRA, PATERNO, PIROZZI) C. AIEZZA (AVV. ROMANO).

*Nel caso di abusiva costituzione di servitù di elettrodotto, si verifica un illecito civile istantaneo, con la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno del proprietario del fondo servente si prescrive nel termine che decorre dalla realizzazione delle relative opere. (Nella specie, è stato deciso che è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che è stato autore dell'illecito e non anche l'ente che successivamente ne ha beneficiato) (1).*

II

TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZIONE I: 9 MAGGIO 1984 N. 4062; PRES. DE MARTINO, EST. MILITERNI; FOSCO (AVV. S. DI MAIO) C. E.N.E.L. (AVV. G. DONAUDI MASTELLOTTI) NONCHÈ BUFFARDI (AVV. G. NATALE).

**Servitù - Elettrodotto - Illegittima costituzione - Occupazione abusiva - Conseguenze.**

*Non si verifica la c.d. « occupazione appropriativa » nell'ipotesi in cui l'occupazione temporanea di un fondo, preordinata all'asservimento (nel caso di specie, ad una servitù di elettrodotto), divenga illegittima per decorso del termine, ostando a ciò la tassatività dei modi di costituzione delle servitù (2).*

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. —  
Con atti del 13 e del 14 dicembre 1976

Aiezza Francesco convenne davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il comune di Vitulazio e l'E.N.E.L.,

(1-2) Occupazione temporanea preordinata a servitù di elettrodotto ed « occupazione appropriativa »

1. — Il riferimento del Tribunale di Napoli alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1464 del 1933 (1) non ci trova del tutto consenzienti. Il S. C., infatti,

(1) La sentenza risulta, tra l'altro, pubblicata in questa Rivista 1983, 943 ss., con nota di N. DI PRISCO, *Accessione invertita ed estinzione della proprietà.*